XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:
Variazione nella composizione della Commissione 120
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 120
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base) ... 123
Sui lavori della Commissione 121

SEDE REFERENTE

Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Loredana Lupo, del gruppo MoVimento 5 Stelle, cessa di far parte della Commissione. Saluta la collega Lupo e le augura buon lavoro nella nuova Commissione di appartenenza. Comunica altresì che il deputato Gessica Rostellato, già iscritta al gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Misto.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.
C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 3 febbraio scorso il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori, predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame *(vedi allegato)*.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, fa presente che il testo proposto come testo base per il prosieguo dei lavori è frutto di un lavoro condiviso dai gruppi su vari temi: la valorizzazione delle produzioni del territorio, il riconoscimento della qualità del territorio, la sostenibilità delle imprese e le garanzie per i consumatori per un'alimentazione sana, sicura e accessibile, obiettivi individuati anche con riferimento a quelli posti nella nuova PAC e nella strategia europea 2020.

Ricorda che gli scopi del testo unificato delle proposte di legge, che ci si prefigge di

raggiungere anche attraverso una ottimizzazione della fase dell'intermediazione, sono quelli di ottenere una riduzione del prezzo finale praticato ai consumatori dando nel contempo vantaggi ai produttori in termini economici, diffondendo altresì una migliore conoscenza delle qualità intrinseche dei prodotti valorizzandone i territori di produzione.

Rimarca infine che il testo proposto è altresì frutto maturo di una serie di aggiustamenti e modifiche ampiamente discusse e condivise conclusivamente al termine di una fase di accurato approfondimento da parte dei gruppi.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto *(vedi allegato)*.

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ripercorrere il meritorio e lungo lavoro di approfondimento e di analisi delle più ampie tematiche recate dall'Expo di Milano, affrontate con largo anticipo dalla Commissione Agricoltura della Camera, non solo con riferimento ai temi dell'agricoltura sociale e della biodiversità, ma anche con lo strumento di una indagine conoscitiva *ad hoc* e l'approvazione del suo documento conclusivo, manifesta rammarico per il mancato coinvolgimento della stessa alla manifestazione dedicata alle « Idee di Expo », giornata di lavoro organizzata dal Ministero delle politiche agricole in collaborazione con l'Expo di Milano 2015 e svoltasi a Milano il 7 febbraio scorso, relativa all'avvio della procedura di stesura della cosiddetta « Carta di Milano », circostanza su cui richiama l'attenzione del presidente della Commissione.

Filippo GALLINELLA (M5S) si associa alle perplessità manifestate dal collega, soprattutto perché rinviene nel mancato coinvolgimento della Commissione una dimostrazione di una certa carenza di sensibilità sul tema da parte del Governo.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) ritiene condivisibili le perplessità rappresentate dai colleghi e auspica che la circostanza sia frutto di un mero errore che potrà essere sanato nel prosieguo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ringraziare i colleghi che hanno voluto sollevare la questione, e ribadendo comunque preliminarmente che le documentazioni prodotte dalla Commissione sono non solo tenute nel massimo conto dal Governo, ma anche che esse saranno parte integrante del documento finale che sarà prodotto, al di là della fase meramente propedeutica svolta nella giornata di sabato scorso nel convegno di Milano, peraltro con tavoli di studio con partecipazioni non prefissate.

Il Governo pertanto assicura il massimo approfondimento sulle riflessioni recate dalla Commissione fin dalle prossime occasioni che verranno organizzate sul tema con riferimento al tema dell'Expo.

Susanna CENNI (PD) alla luce della richiesta formulata dai colleghi, ritiene opportuno che la Commissione avvii l'esame della sua risoluzione n. 7-00487.

Massimo FIORIO (PD) comunica di avere in ogni caso già inviato una lettera al Ministro per sottolineare il mancato coinvolgimento dell'intera Commissione Agricoltura, che ritiene non utile visto anche il notevole lavoro che essa ha già condotto su molti temi recati dall'Expo.

Colomba MONGIELLO (PD), con riferimento a quanto dichiarato del Sottosegretario, avanza dubbi sulla concreta possibilità che nelle prossime occasioni di confronto sul tema, organizzate dal Governo, la Commissione Agricoltura sarà posta nelle condizioni di svolgere un ruolo effettivamente incisivo sulle decisioni che verranno adottate. In ogni caso, l'assenza della Commissione Agricoltura all'evento

di sabato è stata notata ampiamente e ciò, a suo avviso, non può essere sottaciuto.

Michele ANZALDI (PD) ritiene che il Governo dovrebbe assumere nel più breve tempo possibile una posizione ufficiale sull'accaduto affinché se ne possa dare conto non solo alla Commissione nel suo insieme ma a tutto ciò che essa rappresenta.

Luca SANI, *presidente*, assicura che si farà carico delle preoccupazioni che sono state rappresentate.

Ricorda peraltro a tale riguardo che sul tema dell'Expo la Commissione ha prodotto atti importanti, alcuni dei quali portati all'attenzione anche dell'intera Assemblea in varie occasioni, oltre che del Ministero e del Governo.

Per quanto riguarda il convegno di sabato scorso, pur accogliendo le sollecitazioni dei colleghi per una sempre più ampia partecipazione a tali eventi, ricorda che non può essere prerogativa del Presidente della Commissione indagare sui criteri scelti dal Governo per l'individuazione dei vari soggetti invitati, ma assicurarsi che la Commissione sia rappresentata, circostanza verificatasi attraverso la presenza del suo presidente.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.
C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero, di quelli provenienti da filiera corta, dei prodotti agricoli e alimentari di origine locale, stagionali e di qualità, nonché dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle predette produzioni agricole ed agroalimentari.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero: i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro zero;

b) prodotti di qualità certificati: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protette, i prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri

guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.

ART. 3.

(Criteri minimi ambientali nel servizio di ristorazione collettiva e nella fornitura di prodotti alimentari).

1. Ai fini di cui all'articolo 1, nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari devono essere inseriti i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.

2. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1.

3. I fornitori di servizi di ristorazione e per la fornitura di prodotti alimentari di cui al presente articolo informano gli utenti relativamente ai criteri ambientali applicati.

ART. 4.

(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).

1. I comuni, in caso di apertura dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

4. Per la vendita dei prodotti di cui al comma 1, nelle circostanze di cui al comma 2, è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.

ART. 5.

(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo si applica anche

alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, nonché ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente »;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività »;

c) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio »;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della stessa comunicazione ».

ART. 6.

(Istituzione del marchio « chilometro zero »).

1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera « chilometro zero » che identifica i prodotti agricoli ed agroalimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni inquinanti. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ambientali di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura, dei sistemi di garanzia partecipativa e delle imprese commerciali che vendono prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 alla presente legge e consente l'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

ART. 7.

(Attività di controllo e sanzioni).

1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

ALLEGATO 1

(Articolo 6, comma 3)

1. Disciplina del marchio « chilometro zero ».

Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio « chilometro zero » le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.

L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.

Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.

L'iscrizione all'albo consente l'utilizzo, costituendone condizione necessaria, del logo di cui al punto 2.

2. Logo « chilometro zero ».

La licenza d'uso del logo « chilometro zero » è concessa a titolo gratuito.

La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.

La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

3. Modalità d'uso del logo « chilometro zero ».

L'utilizzo del logo « chilometro zero » mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.

Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.

L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario).

Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.

L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.

La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.

Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.

Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

4. Verifica della conformità.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.

Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.

La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.